Bozza di atto di conferimento d'azienda in SRL

Bozza da adattare al caso concreto con il professionista e, per gli atti notarili, con il notaio. Le parti tra parentesi quadre vanno compilate o scelte. Fonte: Tentori TLS – www.tentoritls.it (testo aggiornato al 15/10/2026).

COMPARIZIONE E PREMESSE

Comparizione

L'anno [anno], il giorno [giorno] del mese di [mese], in [comune], avanti a me [nome del notaio], notaio in [sede], iscritto nel Collegio notarile di [distretto], è presente: [nome e cognome del conferente], nato a [luogo] il [data], codice fiscale [codice fiscale], cittadino [cittadinanza], residente in [indirizzo], il quale interviene [opzione A: in proprio, quale titolare dell'impresa individuale … con sede in …, partita IVA …, iscritta al Registro delle Imprese di … / opzione B: in qualità di legale rappresentante della società conferente …, a quanto infra autorizzato con delibera del …].

Premesse

a) Il conferente è titolare dell'azienda esercente l'attività di [descrizione dell'attività] con sede in [indirizzo] [se ramo: e in particolare del ramo d'azienda costituito da …, dotato di autonomia organizzativa e funzionale].

b) Il conferente intende costituire una società a responsabilità limitata conferendovi la suddetta azienda [opzione: e il socio … intende partecipare con un conferimento in denaro di € …].

c) Il valore dell'azienda è stato determinato nella relazione giurata di stima redatta da [nome del revisore o della società di revisione], iscritto nel Registro dei revisori legali al n. [numero], giurata in data [data], che si allega al presente atto sotto la lettera «A».

COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ E OGGETTO DEL CONFERIMENTO

Art. 1 – Costituzione

1.1. È costituita una società a responsabilità limitata denominata [denominazione della SRL], con sede in [comune], avente per oggetto [oggetto sociale], retta dallo statuto che si allega sotto la lettera «B».

1.2. Il capitale sociale è di € [importo] ed è sottoscritto come segue: [nome e cognome del conferente], mediante il conferimento in natura dell'azienda di cui all'art. 2, per una quota di nominali € [importo] pari al [percentuale]% del capitale [eventuali altri soci e conferimenti in denaro]. Il capitale è versato per € [importo].

1.3. [solo se vi sono conferimenti in denaro: Il socio … versa all'organo amministrativo nominato al comma 1.4 la somma di € …, pari ad almeno il venticinque per cento del

conferimento in denaro, oltre all'intero sovrapprezzo, mediante … (indicare il mezzo di pagamento); in caso di costituzione con atto unilaterale il conferimento in denaro è versato per intero / altrimenti: cancellare].

1.4. L'amministrazione della società è affidata, [per una durata di … / a tempo indeterminato], a [opzione A: un'amministratore unico nella persona di … / opzione B: un consiglio di amministrazione composto da …], che accetta. [se nominato: L organo di controllo o il revisore legale è …]

Art. 2 – Oggetto del conferimento

2.1. Il conferente conferisce nella società, che accetta, [opzione A: l'intera azienda / opzione B: il ramo d'azienda] descritta in premessa, comprensiva di tutti i beni, i rapporti e le posizioni elencati negli allegati: «C» beni materiali e immateriali (con indicazione separata di immobili, veicoli, marchi e brevetti); «D» contratti in corso; «E» crediti; «F» debiti; «G» rapporti di lavoro dipendente.

2.2. Sono espressamente esclusi dal conferimento: [elenco degli elementi esclusi, ad esempio liquidità, immobile …, debiti tributari anteriori, oppure: nessuno].

2.3. Elementi non indicati negli allegati ma necessari all'esercizio dell'azienda si intendono [opzione A: compresi nel conferimento / opzione B: esclusi, salvo diverso accordo scritto tra le parti].

VALORE, PERIZIA E QUOTE

Art. 3 – Valore di conferimento e relazione di stima

3.1. In base alla relazione giurata allegata sotto la lettera «A», il patrimonio netto dell'azienda conferita alla data di riferimento del [data] è stato stimato in € [importo]. Il revisore attesta che tale valore è almeno pari a quello attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo.

3.2. Il valore attribuito al conferimento è di € [importo non superiore alla stima], di cui € [importo] a capitale e € [importo] a sovrapprezzo [opzione: oppure: interamente a capitale].

Art. 4 – Liberazione e garanzie del conferente

4.1. La quota corrispondente al conferimento dell'azienda è integralmente liberata con la sottoscrizione del presente atto.

4.2. Il conferente presta alla società le garanzie previste dagli artt. 2254 e 2255 c.c. e dichiara che i beni conferiti sono di sua piena proprietà e disponibilità, liberi da pesi, vincoli, ipoteche, privilegi e diritti di terzi, salvo quanto indicato negli allegati.

DECORRENZA E DIFFERENZE DI VALORE

Art. 5 – Efficacia e situazione di riferimento

5.1. Il conferimento ha effetto dalla data di iscrizione della società nel Registro delle Imprese [opzione: oppure, in caso di aumento di capitale in società esistente: dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione di aumento / da una data successiva, ad esempio le ore 23:59 del …].

5.2. Entro [numero] giorni dalla data di efficacia le parti redigono la situazione patrimoniale dell'azienda a tale data. Le differenze rispetto alla situazione posta a base della relazione di stima, dovute alla gestione intercorsa, sono regolate [opzione A: con conguaglio in denaro tra conferente e società entro … giorni / opzione B: a favore o a carico della società, senza conguaglio], fermo restando che il valore imputato a capitale e sovrapprezzo non può superare quello attestato dal revisore.

5.3. Gli utili e le perdite della gestione dell'azienda sono di competenza del conferente fino alla data di efficacia e della società da tale data.

CONTRATTI, CREDITI E DEBITI

Art. 6 – Contratti

6.1. La società subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda elencati nell'allegato «D», che non hanno carattere personale, ai sensi dell'art. 2558 c.c. [opzione: sono esclusi dal subentro i seguenti contratti: …].

6.2. Il conferente si impegna a comunicare il trasferimento ai terzi contraenti e, per il contratto di locazione dell'immobile in cui è esercitata l'azienda, al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 36 della L. 392/1978. [se applicabile: Le parti danno atto che è stato ottenuto il consenso della controparte per i contratti di leasing / finanziamento / licenza che lo richiedono].

Art. 7 – Crediti

7.1. Sono trasferiti alla società i crediti relativi all'azienda elencati nell'allegato «E». Il conferente si impegna a dare notizia del trasferimento ai debitori e a riversare alla società, entro dieci giorni dall'incasso, le somme eventualmente ricevute dopo la data di efficacia.

Art. 8 – Debiti

8.1. La società si accolla i debiti relativi all'azienda elencati nell'allegato «F», per complessivi € [importo], come risultanti dalla situazione patrimoniale di riferimento.

8.2. I debiti non elencati, e in ogni caso quelli sorti per fatti anteriori alla data di efficacia e non risultanti dalla situazione di riferimento, restano a carico del conferente, che si obbliga a tenere indenne la società da qualsiasi pretesa al riguardo.

LAVORATORI E CONCORRENZA

Art. 9 – Rapporti di lavoro

9.1. I rapporti di lavoro dei dipendenti addetti all'azienda, elencati nell'allegato «G», proseguono con la società ai sensi dell'art. 2112 c.c., con conservazione di tutti i diritti che ne derivano. La società applica [contratto collettivo applicato].

9.2. Il conferente e la società restano obbligati in solido per tutti i crediti che i lavoratori avevano al tempo del trasferimento. Nei rapporti interni, il trattamento di fine rapporto e gli altri debiti verso il personale maturati fino alla data di efficacia sono [opzione A: accollati alla società e considerati nella stima / opzione B: a carico del conferente, che li rimborsa alla società].

9.3. [se nell'azienda sono occupati più di quindici lavoratori: Le parti danno atto di aver effettuato la comunicazione scritta alle rappresentanze sindacali in data …, almeno venticinque giorni prima del presente atto, ai sensi dell'art. 47 della L. 428/1990 / altrimenti: cancellare].

Art. 10 – Divieto di concorrenza

10.1. Il conferente si obbliga, per [opzione A: il periodo di cinque anni previsto dall art. 2557 c.c. / opzione B: il periodo di … anni, non superiore a cinque, e nell'ambito territoriale di …], ad astenersi dall'iniziare una nuova impresa che per oggetto, ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda conferita.

BENI REGISTRATI E DEBITI FISCALI

Art. 11 – Immobili e beni iscritti in pubblici registri

11.1. Fanno parte dell'azienda conferita i seguenti beni immobili: [descrizione e dati catastali, oppure: nessuno]; e i seguenti beni iscritti in pubblici registri: [veicoli, marchi, brevetti, con estremi di registrazione, oppure: nessuno].

11.2. Per gli immobili il conferente rende le dichiarazioni urbanistiche, catastali e di conformità richieste dalla legge, che il notaio riporta in atto, e autorizza le trascrizioni e le volture a favore della società.

Art. 12 – Debiti tributari anteriori

12.1. Le parti danno atto che [opzione A: è stato rilasciato in data … dagli uffici competenti il certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di violazioni non ancora contestate, con esito negativo / opzione B: è stato richiesto in data … il certificato di cui all'art. 14, comma 3, del D.Lgs. 472/1997 e sono decorsi quaranta giorni senza rilascio / opzione C: dalla certificazione rilasciata risultano i seguenti carichi …].

12.2. Le imposte e le sanzioni riferibili all'azienda per fatti anteriori alla data di efficacia restano a carico del conferente, che terrà indenne la società da ogni pretesa.

CLAUSOLE FISCALI E FINALI

Art. 13 – Regime fiscale

13.1. Il conferimento è effettuato in regime di neutralità fiscale ai sensi dell'art. 176, comma 1, del TUIR: la società subentra nella posizione del conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione nella dichiarazione dei redditi i valori di bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

13.2. [opzione A: La società non intende optare per l'imposta sostitutiva / opzione B: La società si riserva di optare, nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso, per il regime dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 176, comma 2-ter, TUIR].

13.3. Il conferimento è operazione esclusa dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera b), del D.P.R. 633/1972 ed è soggetto a imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), n. 3, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986 [se vi sono immobili: e alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa ai sensi degli artt. 4 della Tariffa e 10, comma 2, del D.Lgs. 347/1990].

Art. 14 – Spese e pubblicità

14.1. Le spese del presente atto e quelle conseguenti sono a carico [opzione A: della società / opzione B: del conferente]. L'importo globale approssimativo delle spese di costituzione a carico della società è di € [importo].

14.2. Il notaio è incaricato del deposito del presente atto per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, delle trascrizioni e volture relative ai beni iscritti in pubblici registri e della registrazione.